



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Francesco Crisafulli

Presidente

Antonella Di Tullio

Giudice

Corrado Bile

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41962/2019 promossa da:

EGITTO, con il patrocinio dell'avv.to GALDIERI MARCO;

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Roma.**

Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: ricorso ex art. 35 *bis.*, d.lgs. n. 25/2008

Impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. La Commissione non si è costituita.

La parte ricorrente, dinanzi alla Commissione, ha dichiarato di essere cittadino egiziano, di essere nato e cresciuto ad Al-Azib (Al-Menia), di non appartenere ad alcun gruppo etnico e di professare la religione cristiana copta, di aver studiato per 12 anni e di aver lavorato come imbianchino, di avere una famiglia di origine composta dai genitori (deceduti), quattro fratelli, residenti nel villaggio natale e tre sorelle sposate che risiedono in villaggi contigui, di essere celibe e senza figli. Quanto alle ragioni dell'espatrio ha riferito di aver subito violenze e minacce a causa del suo credo religioso da parte di ragazzi appartenenti al gruppo denominato Fratelli Musulmani. In particolare, l'istante ha raccontato che nel 2016, mentre, insieme ad una autorità religiosa, era impegnato ad invogliare i bambini copti del villaggio a recarsi in chiesa, era stato assalito dal gruppo del Fratelli Musulmani. Inoltre, mentre si recava a messa in compagnia di sua cugina, gli stessi avevano tentato di violentare la ragazza e lo avevano picchiato. In seguito a questi episodi il richiedente aveva sporto denuncia alla polizia. Tuttavia, i ragazzi del gruppo erano riusciti a nascondersi e la denuncia era stata archiviata. Sempre per ragioni legate al suo credo religioso, poi, i Fratelli Musulmani avevano bruciato il terreno della sua famiglia. Infine, per sottrarsi a queste angherie, era partito per la

Grecia punto nel 2018, dopo il rifiuto della sua domanda di asilo, aveva lasciato la Grecia e aveva raggiunto l'Italia seguendo la rotta balcanica. Circa la possibilità del rimpatrio, la parte ha manifestato il timore di essere nuovamente perseguitato.

La Commissione ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità e al luogo di provenienza, nonché credibili gli elementi relativi all'appartenenza del richiedente alla religione cristiana copta. Ha però respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile nella parte in cui si riferisce alla persecuzione personale subita.

Il giudice ha ritenuto superflua l'audizione, basandosi la causa su questioni di fatto e di diritto risolvibili sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Inoltre, visti gli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020, c.m. dalla l. di conv. n. 176/2020 e considerato che la trattazione del procedimento non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti. Il Collegio ritiene che tale decisione vada mantenuta ferma.

Al riguardo trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21584 del 2020 secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

La Corte, con la citata sentenza, dopo aver ricordato di aver già affermato che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019), ha posto in evidenza che tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 20013/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE (in particolare, la sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Nella specie, con il ricorso la parte non ha indicato circostanze di fatto diverse da quelle già dichiarate davanti l'autorità amministrativa, né ha menzionato circostanze ulteriori su cui avrebbe voluto essere sentita.

Preliminarmente occorre evidenziare che non può attribuirsi un rilievo speciale al fatto che le minacce e le persecuzioni denunciate dal ricorrente siano state poste in essere da un gruppo di ragazzi molto giovani. Ciò che rileva, infatti, è comunque l'esposizione al rischio di subire una violazione dei diritti fondamentali.

Per altro verso, deve anche rimarcarsi che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità; è, infatti, irrilevante che la situazione pericolosa di danno grave possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine e del pari ininfluenza è il motivo che aveva originato la partenza (Cass. n. 22097 del 2020).

Nel caso di specie la fede religiosa professata dal ricorrente, ritenuta credibile anche dalla Commissione territoriale, rappresenta di per sé - in un contesto come quello di provenienza del ricorrente in cui lo Stato non è in grado di assicurare adeguata protezione - motivo di fondato timore di un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07 ed è, dunque, tale da condurre al riconoscimento dello status di rifugiato. Le fonti consultate in merito alle condizioni dei cristiani copti in Egitto evidenziano il permanere di sistematiche forme di discriminazione e violenza nei confronti di questa minoranza, la quale assai difficilmente ottiene protezione da parte delle autorità statali.

Dal Rapporto annuale sulla libertà religiosa in Egitto elaborato dalla "USCIRF – US Commission on International Religious Freedom" pubblicato nell'aprile 2020 (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: United States Commission on International Religious Freedom 2020 Annual Report; USCIRF – Recommended for Special Watch List: Egypt, April 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2028961/Egypt.pdf>) emerge che la discriminazione su base religiosa rimane pervasiva in Egitto e si spesso traduce, tra l'altro, anche in episodi di violenza contro i cristiani, in particolare nelle aree rurali. Le forze di sicurezza locali, onde fronteggiare questa situazione, sono state costrette a chiudere molte chiese, in violazione della legge 80/2016, comunemente definita come "Church Building Law". Gli episodi di violenza e persecuzione sono ormai divenuti di "ordinaria amministrazione", così come lo è diventata l'impunità per chi li pone in essere.

Anche il Rapporto sui diritti umani in Egitto elaborato dal Dipartimento di Stato americano e pubblicato a marzo 2020 (USDOS – US Department of State: 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Egypt, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026355.html>) registra incidenti di violenza settaria sociale contro i cristiani copti.

Nel Documento di Freedom House del marzo 2020 (Freedom House: Freedom in the World 2020 - Egypt, 4 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2025912.html>) si legge che le minoranze religiose subiscono persecuzioni e violenze; in particolare i copti, negli ultimi anni, sono stati vittime di numerosi episodi di

sparizioni forzate, aggressioni fisiche, bombardamenti, attacchi incendiari e interruzione della costruzione di chiese.

Il Rapporto di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in Egitto pubblicato a febbraio 2020 (AI – Amnesty International: Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019; Egypt, 18 February 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2025829.html>) riporta che il 23 Novembre 2019 l'attivista cristiano copto Ramy Kamel è stato arbitrariamente arrestato qualche giorno prima di partecipare ad una sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle problematiche delle minoranze in Egitto, che si sarebbe tenuto a Ginevra. Questi è stato arrestato con la falsa accusa di terrorismo per avere sostenuto la causa dei diritti delle minoranze religiose in Egitto e per essere stato di supporto nel 2018 allo Special Rapporteur delle Nazioni Unite durante una visita nel Paese. Il documento elaborato dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, pubblicato nel Dicembre 2019 (OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Egypt must free Coptic Christian rights defender reportedly held on terror charges, say UN experts, 11 December 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2021502.html>) riporta che gli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno richiamato l'Egitto per porre fine alla detenzione arbitraria e ai maltrattamenti di Ramy Kamel Saied Salid. Questi ha lavorato per difendere i diritti umani della minoranza dei cristiani copti in Egitto e per aver documentato gli attacchi alle chiese copte, è stato arrestato, interrogato e torturato il 4 Novembre e il 23 Novembre 2019 ed è ancora nella prigione di Tora al Cairo con l'accusa, priva di sostegno documentale, di appartenere ad un'organizzazione terroristica. In passato Kamel ha denunciato alle Nazioni Unite le sparizioni forzate dei cristiani copti.

Dal Report annuale di Human Rights Watch pubblicato a Gennaio 2020 (HRW – Human Rights Watch: World Report 2020 - Egypt, 14 January 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2022686.html>) emerge che gli attacchi terroristici contro i cristiani continuano. In particolare, due giorni prima delle celebrazioni per il Natale, è stata collocata una bomba fuori la chiesa copta a Nasr City, che ha ucciso un poliziotto.

Le comunità cristiane hanno subito numerosi attacchi, compresa la violenza per mano di vicini. Molti di questi incidenti costituiscono una forma collettiva di punizione: la maggioranza musulmana del quartiere cerca di punire i cristiani della zona per condotte pretestuose e dunque la più grande minoranza religiosa in Egitto continua a subire sistematiche discriminazioni a livello sociale e istituzionale.

Nel Rapporto di BTI Bertelsmann Stiftung pubblicato ad aprile 2020 (Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Egypt, 29 April 2020 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2029502/country\\_report\\_2020\\_EGY.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2029502/country_report_2020_EGY.pdf)) è riportato che, in relazione

al periodo preso in considerazione dal Rapporto stesso, gli attacchi terroristici hanno raggiunto tutte le zone del Paese e i cristiani copti in particolare sono stati ripetutamente presi di mira e ciò ha aumentato le tensioni tra musulmani e cristiani.

Anche nel documento sulla situazione delle minoranze in Egitto elaborato dall'Organizzazione non Governativa "Minority Rights Group International" e pubblicato nel Gennaio 2019 (rinvenibile al seguente link: [https://www.ecoi.net/en/file/local/1456990/1788\\_1548668500\\_mrg-rep-egypt-en-ian19.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1456990/1788_1548668500_mrg-rep-egypt-en-ian19.pdf)) si registra un aumento degli attacchi terroristici contro la comunità copta molti dei quali addebitabili a gruppi militanti affiliati all'ISIS. Ci sono molti casi documentati di discriminazione nei confronti dei copti anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi pubblici e alla giustizia.

Quanto premesso rivela che il ricorrente, se rimpatriato, sarebbe esposto al rischio concreto di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento religioso e di non poter godere di una effettiva protezione da parte delle autorità statali.

Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del d.lgs 251/07 in ragione dei molteplici atti di violenza subiti dal ricorrente a causa della religione professata in un contesto nel quale, come risulta dalle fonti consultate, si è assistito ad un progressivo aggravamento della persecuzione religiosa ai danni dei cristiani copti, e dove le autorità statali sono conniventi o tolleranti nei confronti del comportamento persecutorio o comunque si rifiutano di offrire un'adeguata protezione.

Spese compensate per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

riconosce a \_\_\_\_\_ EGITTO lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs 251/07;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 13/04/2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Crisafulli